



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio" - Como

Prot. n. 5357/C51 – Anno scolastico 2013-2014

Como, lì 5.10.2013

Comunicazione n. 48

- Al personale docente
- Agli alunni
- Ai genitori
- Al DSGA
- Al personale ATA
- All'RSPP della scuola – Via PEC
- All'RLS della scuola – Via PEC
- Ai docenti collaboratori del dirigente scolastico
- Ai visitatori occasionali e a tutti i portatori di interesse che frequentano i locali della scuola e le sue pertinenze esterne
- All'Albo – Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it

OGGETTO: Direttiva del dirigente scolastico sulle nuove disposizioni relative al *divieto di fumare* nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, previste dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104.

Premessa

La scuola, come comunità di apprendimento e luogo di promozione della salute, è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita consapevoli e responsabili, finalizzati al ben-essere e improntati al rispetto della salute e della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto si prefigge di:

- Prevenire i danni derivanti dall'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di apprendimento e di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo, soprattutto in caso di circostanze aggravanti come la presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o la presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Direttiva sul divieto di fumo

Si comunica che nella G.U. Serie Generale n. 214, del 12.09.2013, è stato pubblicato il Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, dal titolo: "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca".



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio" - Como

Pertanto, anche le nuove regole in materia di "Tutela della salute nelle scuole", specificate nell'art. 4 del decreto-legge in oggetto e di seguito riportate, sono entrate in vigore il 12.09.2013.

Il Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (13G00147) (GU n.214 del 12-9-2013), all'Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), reca una integrazione all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Tutela della salute dei non fumatori. C.1. È vietato fumare nei locali chiusi), dove, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il divieto di fumo di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...]

Locali e aree soggette al divieto di fumo

È stabilito il divieto di fumare in tutti i locali del Liceo scientifico linguistico "P. Giovio" di Como, compresi gli spazi di pertinenza esterni e precisamente:

- atri, portici ed ingressi, aule, corridoi, scale, segreteria, biblioteca, palestre, sala professori, laboratori, sale adibite a riunioni, bar e annessi, bagni;
- in tutti gli Uffici aperti al pubblico, ovvero quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
- in tutti gli Uffici o locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso;
- nei locali di cui sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumare, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura;
- tutte le aree esterne di pertinenza dell'istituzione scolastica.

E' stabilito il divieto di fumo assoluto nello spazio antistante la scuola e lungo le scale del primo ingresso, provenendo dai cancelli di ingresso dell'Istituto dalla Via P. Paoli.

Chiunque violi il divieto di fumare sia all'interno che nelle aree all'aperto di pertinenza della istituzione scolastica, incluse quello dell'utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 sopra, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Nello stesso tempo, si ricorda che gli studenti sono tenuti all'osservanza di quanto contenuto nella presente comunicazione, e al rispetto del Regolamento d'Istituto, del Patto educativo di corresponsabilità e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria che è stato promulgato con il decreto del Presidente della Repubblica 249 del 24 giugno 1998 e modificato successivamente con il DPR del 21 Novembre 2007, n. 235.

Conseguenze dell'infrazione al divieto di fumare: sanzione disciplinare e amministrativa.

Per opportuna informazione e condivisione di conoscenza, si riportano alcuni dei più importanti riferimenti normativi che regolano la materia del divieto di fumo, le procedure da adottare in caso di violazione del divieto, i soggetti coinvolti e le possibili sanzioni.

Costituisce illecito amministrativo quella violazione di un dovere generale, cui l'ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa.

Alcuni illeciti amministrativi sono fattispecie in origine previste come reati, poi depenalizzate, a causa del minore disvalore sociale loro attribuito con il modificarsi dei rapporti socio-economici; altre fattispecie vengono dalla legge previste e sanzionate dall'origine come illeciti amministrativi.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio" - Como

La materia trova la sua disciplina nella L. 24 novembre 1981, n. 689.

Al fine di accertare la responsabilità, il soggetto trasgressore è sottoposto a un procedimento amministrativo davanti alla pubblica amministrazione, che si conclude, in caso di accertamento dell'illecito, con un'ordinanza-ingiunzione; egli può poi proporre opposizione contro tale provvedimento davanti al Tribunale, dando luogo così alla fase giurisdizionale.

I principi caratteristici dell'illecito amministrativo sono mutuati da quelli della responsabilità penale.

Si applica, infatti, sia il principio di legalità, il quale comprende i principi della riserva di legge (non solo statale, ma anche regionale), di tassatività-determinatezza, di irretroattività e il divieto di analogia in *malam partem*, sia il principio di personalità (per l'assoggettabilità alla sanzione amministrativa è necessaria almeno la colpa, esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva).

Il dirigente scolastico può essere interessato al tema dell'illecito amministrativo alternativamente o come soggetto trasgressore o come organo accertatore dell'illecito.

Ricorre la prima ipotesi ad esempio qualora il dirigente scolastico violi obblighi, rientranti nella sfera delle sue attribuzioni, ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro (fattispecie previste dal D.Lgs. n. 81-2008) e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (ipotesi previste dal T.U. n. 1124-1965). Ricorre invece la seconda ipotesi in applicazione delle norme di legge che vietano di fumare nelle aule scolastiche e nei luoghi di lavoro (L. 11 novembre 1975 n. 584; art. 12 L. 20-11-1982 n. 890; art. 51 L. 16-1-2003 n. 3; art. 1, comma 189 L. n. 30 dicembre 2004 n. 311 e ora art. 4 D.L. 12 settembre 2013, n. 104).

Dall'appartenenza all'alveo della responsabilità penale deriva la previsione contenuta nell'art. 2 della L. n. 689-1981. Se infatti in ambito penalistico gli artt. 97 e 98 c.p. dispongono rispettivamente "Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni" e "E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto se aveva capacità d'intendere e di volere", l'art. 2 citato dispone "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della *violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*".

La disposizione ha avuto prevalente ambito di applicazione in relazione alle infrazioni al codice della strada commesse da infradiciottenni alla guida di ciclomotori.

In tale contesto applicativo, la giurisprudenza ha avuto occasione di *correlare*, anche con riferimento alla casistica in questione, il (perdurante) *dovere di educazione dei genitori con il dovere di sorveglianza sui minori*, anche con riferimento al caso di attribuzione della stessa a soggetti diversi.

Si riportano alcune pronunce della Corte di Cassazione.

Cassazione, sez. I, 10-07-1996, n. 6302: Nel caso di illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto anni, del quale è chiamato a rispondere chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto - richiesta dall'art. 2, cpv., l. n. 689 del 1981 - compete non soltanto a coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, ma anche ai genitori dei minori ed agli altri soggetti indicati nell'art. 2048 c.c.; in particolare, tale prova si concreta, per i genitori,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio" - Como

nella dimostrazione di aver impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del medesimo.

Cassazione, sez. I, 24-05-1994, n. 5063: Nel caso di illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto anni, del quale è chiamato a rispondere chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, la prova liberatoria di «non aver potuto impedire il fatto», richiesta dall'art. 2 capoverso l. 24 novembre 1981 n. 689, si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di aver impartito al minore una educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali e di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del medesimo, trattandosi di obblighi strettamente correlati, la vigilanza deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo, cosicché non occorre dimostrare la ininterrotta presenza fisica del genitore accanto al figlio minore qualora, avuto riguardo all'età in rapporto al grado di educazione impartita ed al livello di maturità raggiunto, nonché alle caratteristiche dell'ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso con la vita extra-familiare, facendo ragionevolmente presumere che non possono costituire fonte di pericolo per sé e per i terzi.

Cassazione, sez. I, 22-01-1999, n. 572: In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, nell'ipotesi in cui l'illecito sia attribuito ad un minore degli anni diciotto, soggetto alla potestà dei genitori, di esso possono essere chiamati a rispondere per fatto proprio (culpa in vigilando e/o in educando) i genitori medesimi; peraltro, ben può l'autorità amministrativa procedente, sulla base delle valutazioni effettuate nel caso concreto, esercitare la pretesa sanzionatoria nei confronti di uno soltanto dei genitori, mediante l'emissione della ordinanza-ingiunzione di pagamento nei soli suoi confronti; in tal caso, legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento è soltanto il genitore che ne è il destinatario.

Cassazione, sez. I, 20-10-1997, n. 10282: Nel caso di violazione amministrativa commessa da un minore di diciotto anni, responsabili della violazione sono i genitori del minore, fatta salva la possibilità per essi di dimostrare di non aver potuto impedire il fatto (fattispecie in tema di violazione alle norme del codice della strada)

Cassazione, sez. III, 01-06-2000, n. 7268: In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, di essa risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, 2° comma, l. n. 689 del 1981, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, che, pertanto, non può essere considerato persona estranea alla violazione stessa.

Cassazione, sez. I, 26-03-2002, n. 4286: La disposizione di cui all'art. 2 l. 689/1981 (a mente della quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto) postula, come condizione imprescindibile per l'irrogazione della sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza dell'infradiciottenne, la immediata redazione del verbale sui fatti accertati e la successiva contestazione della violazione nei confronti dei detti soggetti (nella specie, genitori), dovendo in apposito verbale, essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore e la specifica attribuzione, ad essi, della responsabilità per l'illecito amministrativo; ne consegue che, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei suddetti soggetti la semplice notificazione della copia del verbale di contestazione del fatto al minore, la mancanza del verbale sopradescritto rende nulla l'eventuale ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria (nella specie, per violazione del codice della strada) emessa nei loro confronti.

Cassazione Sez. II, 24-06-2008 n. 17189. In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio" - Como

illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ex art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo.

Da quanto esposto sopra emerge che:

1. esclusa la responsabilità amministrativa personale del minore in relazione alla fattispecie in esame, l'identificazione della persona fisica del trasgressore a cui irrogare la sanzione amministrativa avviene sulla base delle norme civilistiche di imputazione della responsabilità per i fatti illeciti commessi dai minorenni capaci di intendere e di volere (art. 2048 c.c.);
2. l'individuazione dei trasgressori al divieto di fumare ricadere sul soggetto tenuto alla sorveglianza del minore nel momento in cui è accaduto il fatto (secondo comma art. 2048 c.c.) nonché sui genitori, comunque tenuti all'educazione del minore (primo comma art. 2048 c.c.);
3. il soggetto tenuto alla sorveglianza nel caso di violazione del divieto di fumare nei locali scolastici e nelle aree di pertinenze della scuola, può certamente essere il soggetto o i soggetti (docente e/o collaboratore scolastico) nel momento in cui si verifica l'infrazione, in base alla concreta organizzazione e agli incarichi dati dal dirigente scolastico. Su questo punto, si ribadisce che qualsiasi sanzione irrogata è immediatamente applicabile, soprattutto per il fatto che il dirigente scolastico ha provveduto a diramare e condividere prima regole chiare e per iscritto, organizzative e comportamentali, al personale in servizio.

La legittimità del coinvolgimento (in via esclusiva o concorrente con il soggetto tenuto alla vigilanza) dei genitori nella violazione di che trattasi risulta condizionata dal rispetto da parte dell'istituzione scolastica degli obblighi specifici imposti dalla normativa di che trattasi (apposizione dei cartelli, servizio di vigilanza, ecc.). Dell'avvenuto rispetto degli obblighi specifici correlati e se del caso anche delle iniziative di tipo "educativo" intraprese dall'istituzione scolastica in materia di informazione sul fumo e rivolte agli alunni sarà dato atto nel verbale di contestazione, da notificare ai genitori.

Applicazione delle sanzioni ai trasgressori

L'art. 16 della Legge n. 689/1981, prevede che il trasgressore è ammesso all'oblazione, con pagamento in misura ridotta, se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Se il trasgressore effettua il versamento entro 60 giorni può pagare 1/3 del massimo della sanzione o il doppio del minimo se più favorevole.

Nella fattispecie in esame, per la violazione accertata al divieto di fumare è prevista una sanzione da 27,5 Euro a 275 Euro; in caso di circostanze aggravanti come la presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o la presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, la sanzione amministrativa è raddoppiata ed ammonta pertanto ad un minimo di 55 Euro e ad un massimo di 550 Euro.

Il trasgressore alle disposizioni in materia di divieto di fumare (estese alle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica) ha facoltà di pagare, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, un importo pari al doppio del minimo: € 27,50 x 2 = € 55,00.

Poiché al personale delle scuole statali è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, i trasgressori, individuati da un incaricato dipendente, verseranno la somma allo Stato. Il pagamento deve



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio" - Como

essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16-12-2004, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale [Causale di versamento: "Infrazione divieto di fumo – Liceo Paolo Giovio – Como (CO)].

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto

In attuazione Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 e dell'Accordo stato-regioni del 16-12-2004, è facoltà del dirigente scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni, notificare o direttamente o per tramite del dirigente scolastico o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti ad osservare e fare osservare il divieto di fumo all'interno dei locali scolastici e nelle aree di pertinenze della scuola.

La vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo, per l'accertamento e la contestazione della violazione, è demandata al dirigente scolastico a cui si aggiungono i funzionari (docenti e collaboratori scolastici) incaricati dal dirigente stesso. I funzionari vengono nominati con atto formale, derivato dall'attuazione dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 14.12.1995 e dall'Accordo Stato – Regioni del 16.12. 2004.

Ciò include che tutti i docenti e tutti i collaboratori scolastici, all'interno dei loro compiti di vigilanza e sorveglianza degli studenti, sono tenuti a fare rispettare il divieto di fumare.

Si ritiene, altresì, chiarire che ai trasgressori al divieto di fumare, individuati sia nelle aree all'aperto che nei locali chiusi dell'istituzione scolastica, saranno contestate le violazioni da uno qualsiasi dei Funzionari presenti al momento nei suddetti spazi, anche se non dipendente dell'istituzione scolastica cui appartiene il trasgressore, incaricato di vigilare e di accertare violazioni alla Legge 584/1975 e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come integrato dall'art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) del citato Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.

È opportuno, comunque, far presente a tutto il personale e agli studenti che nell'esercizio delle sue funzioni l'Incaricato è un Pubblico Ufficiale e che come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla normativa antifumo nell'ambito scolastico.

A questo proposito si ritiene indispensabile richiamare, a titolo informativo, i seguenti articoli del Codice Penale:

- Art. 337 del Codice penale – Resistenza a pubblico ufficiale.

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

- Art. 496 del Codice penale – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

“Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni di servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a un milione di lire (poco più di cinquecento euro. Ndr)”.

Da quanto sopra consegue che, anche in caso di violazione delle suddette nuove disposizioni, devono



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio" - Como

essere applicate le sanzioni di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottando le medesime procedure già in vigore prima dell'emanazione del Decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104.

Per opportuna applicazione delle disposizioni del dirigente scolastico, si ricorda che il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere direttamente il pagamento, ma con la stesura del verbale formula solo un invito al trasgressore ad estinguere la contravvenzione mediante il suo pagamento nei tempi e secondo le modalità sopra esplicitate.

In applicazione della normativa vigente il dirigente scolastico ha provveduto a nominare, con decreto individuale gli ufficiali incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo per l'anno scolastico 2013-2014, ai quali verrà inviato:

- La Direttiva del dirigente scolastico sulle nuove disposizioni relative al *divieto di fumare* nei locali scolastici e nelle aree di pertinenza esterne dell'istituzione scolastica, previste dall'art. 4 del Decreto-legge 12.09.2013, n. 104.
- Il Decreto di nomina
- La modulistica inerente l'incarico da svolgere (modulo per la verbalizzazione delle infrazioni e modulo F23 per il pagamento)
- Le note legislative sulla normativa antifumo
- Le note sulle istruzioni da applicare e sui corretti comportamenti da adottare

I destinatari della presente comunicazione e disposizione.

La presente comunicazione e disposizione è estesa a tutti i destinatari in indirizzo.

Il personale docente è:

- a. tenuto alla osservanza delle presenti disposizioni in merito al divieto di fumare;
- b. vivamente pregato di dare lettura in classe e trasmettere agli alunni il contenuto delle disposizioni impartite nella presente comunicazione e di discuterne con loro per la loro opportuna sensibilizzazione e assunzione di responsabilità;
- c. ritirare presso la segreteria docenti l'accreditamento come ufficiali addetti all'accertamento e alla verbalizzazione delle infrazioni presso la segreteria didattica;
- d. riportare al dirigente scolastico o ai docenti collaboratori del dirigente scolastico, episodi di resistenza o di comportamenti di alunni non conformi e che violano le presenti disposizioni, il Regolamento di istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e lo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Il personale ATA e i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- a. ritirare l'accreditamento come ufficiali addetti all'accertamento e alla verbalizzazione delle infrazioni presso la segreteria del personale.
- e. riportare al dirigente scolastico o ai docenti collaboratori del dirigente scolastico, episodi di resistenza o di comportamenti di alunni, docenti o visitatori occasionali non conformi e che violano le presenti disposizioni, il Regolamento di istituto, il Patto educativo di corresponsabilità e i principi di cittadinanza attiva.

I dipendenti della scuola, così come gli studenti, che non osservino il divieto di fumare nei locali della scuola e relative aree di pertinenza, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio" - Como

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento dell'importo della sanzione, presso la segreteria didattica dell'Istituto, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto di Como.

I genitori, che hanno nei confronti dei loro figli la responsabilità dell'educazione e della sensibilizzazione circa le problematiche sopra esposte, nonché la responsabilità in vigilando, sono pregati di leggere insieme ai loro figli le disposizioni contenute nella presente comunicazione e renderli edotti delle implicazioni inerenti il divieto di fumare, dei pericoli del tabagismo, delle implicazioni amministrative, disciplinari e del comportamento come cittadini attivi se violano le presenti disposizioni.

Il dirigente scolastico responsabile della struttura ha provveduto a far apporre, nell'ambito dei locali del Liceo scientifico linguistico statale "Paolo Giovio" di Como e delle pertinenze esterne di sua competenza, i cartelli di cui si allega copia (allegato n. 2), contenenti l'indicazione del divieto di fumare, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e dei nominativi degli addetti alla vigilanza e alla sorveglianza.

Riferimenti normativi

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24-12-1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11-11-1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare Ministero della Sanità 5-10-1976 n. 69
- Direttiva PCM 14-12-1995
- Circolare Ministero della Sanità 28-03-2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16-12-2004
- Circolare 2-SAN-2005 14 gennaio 2005
- Circolare 3-SAN-2005 25 gennaio 2005
- Legge 28-12-2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16-01-2003 n.3 - art. 51 della L. 3 del 16-01-2003
- DPCM 23-12-2003 - Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81-2008 CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9-04-2008
- Art. 4 comma 1 e 2 del Decreto legge 12/09/2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. (13G00147) (GU n.214 del 12-9-2013). Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole). Integrazione all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3 (Tutela della salute dei non fumatori. *C.1. È vietato fumare nei locali chiusi*), dove, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di fumo di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.". 2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...];
- Art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 14.12.1995 e dall'Accordo Stato – Regioni del 16.12. 2004;

Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104

"All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche [...].



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Liceo Scientifico Linguistico Statale "Paolo Giovio" - Como

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 é soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.”

Si confida nella consueta fattiva e partecipativa collaborazione da parte di tutti per la migliore condivisione e applicazione di quanto contenuto nella presente comunicazione disposizione.

Cordiali saluti

Il dirigente scolastico
(Marzio Caggiano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del DLgs n. 39/93

Pubblicazione:

- Registro comunicazioni personale docente e ATA
- Registro comunicazioni genitori e alunni
- Albo - Sito web della scuola: www.liceogiovio.gov.it

Si allega:

1. Copia del "Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo" ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981
2. Copia del cartello "Vietato fumare", così come esposto all'interno e all'esterno della scuola
3. Copia del modello F23 (Agenzia delle Entrate)